TRIBUNALE DI MATERA
Sezione esecuzioni

Al Giudice dell'esecuzione

Il sottoscritto
debitore esecutato nella procedura n. R.G. es.

CHIEDE

di essere ammesso al beneficio della conversione del pignoramento di cui all'art. 495 c.p.c., così come modificato dalla legge n. 302/98 nonché dalla legge n. 80/2005;
deposita la somma di euro - corrispondente ad un quinto dell'importo dei crediti azionati nella procedura – su libretto bancario n. emesso il dalla Banca intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice.

Matera,

Il Giudice dell'esecuzione,
letta l'istanza che precede,
visto l'art. 495 c.p.c. come modificato dalla legge n. 302/1998 nonché dalla legge n. 80/2005,

FISSA

per la comparizione delle parti dinnanzi a sé l'udienza del ore
ai fini della determinazione della somma da sottoporre a pignoramento.
Invita i creditori a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, nota di precisazione del credito per capitale, interessi e spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Matera,

Il Giudice dell'esecuzione